



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo
Area 2^a

CIRCOLARE N. 14/ AMM.

15 marzo 2019

**AI SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI DEI
COMUNI DI:**

ACI CASTELLO - MOTTA S. ANASTASIA – RAGALNA – ZAFFERANA ETNEA

OGGETTO: Elezioni Amministrative 2019

**Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non
deambulanti, dei portatori di handicap e dei ricoverati in
strutture assimilate ai luoghi di cura e voto domiciliare.**

Approssimandosi la data fissata per la tornata di elezioni amministrative, la Regione siciliana ha ritenuto opportuno sensibilizzare le SS.LL affinché siano fornite disposizioni in modo da favorire la votazione agli elettori non deambulanti come previsto dalla legge 15 gennaio 1991, n. 15.

A tal proposito, si ricorda che le sezioni devono essere attrezzate e segnalate secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata legge. Il comune dovrà, inoltre, predisporre e pubblicizzare, con mezzi idonei, un apposito elenco riguardante le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

E' opportuno ricordare che i Sindaci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno rendere noto il servizio di trasporto pubblico organizzato per facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento dei seggi secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 2, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le Aziende Sanitarie Provinciali nei tre giorni precedenti la votazione e, possibilmente, anche durante i giorni di votazione, garantiranno in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo
Area 2^a

certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica richiesta dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sui sotto elencati soggetti che dovranno essere ammessi a votare nelle strutture assimilate ai luoghi di cura, secondo le direttive fornite nel passato dal Ministero dell'Interno:

- aventi diritto al voto che sono ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronici, al cui interno è prevista anche una semplice infermeria che sia possibile considerare una struttura sanitaria;
- i tossicodipendenti accolti presso associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, anche nell'ipotesi in cui non sia stato concesso l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa alle suddette strutture.

Pertanto i Sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno raccordarsi con i presidenti di seggio sugli orari in cui questi ultimi si recheranno presso la struttura per la raccolta del voto del seggio speciale.

Si rammenta, altresì, che i sindaci dovranno consegnare ai presidenti di seggio, insieme con il restante materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, i seguenti particolari elenchi relativi ad elettori degenti, detenuti o affetti da infermità, ammessi a votare per le elezioni comunali (tenendo conto del noto principio di carattere generale, secondo il quale ciascun soggetto ha diritto di votare per le elezioni dell'organo di cui è elettore):

1. elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi ai sensi dell'articolo 34 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3;
2. elettori affetti da gravissime infermità (tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 legge 104/1992) ed elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa vitale da apparecchiature elettromedicali (tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano) e che siano stati ammessi a votare presso il loro domicilio ai sensi della legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46;
3. elettori detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati dall'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1976, n. 44.



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo
Area 2[^]

Per gli elettori di cui al punto 2. le SS.LL. tenuto conto delle domande avanzate, potranno organizzare un supporto tecnico-operativo a disposizione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione che, per la raccolta del voto domiciliare, potrà utilizzare, all'occorrenza, gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili come previsto nell'art. 29 della citata legge n. 104/1992.

Si prega di volere fornire un cortese cenno di assicurazione stesso mezzo.

IL FUNZIONARIO AMM.VO
f.to(A. Marletta)

IL DIRIGENTE DELL'AREA 2[^]
IL VICE PREFETTO
f.to(M. Salerno)